

Avv. MARIA GRAZIA CARCIONE  
Via Bocca di Leone, 78 - 00187 Roma  
mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org

COPIA

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA -

Ricorso

Nell'interesse del sig. Salvatore Loffredo, nato a Napoli il 21 maggio 1982, c.f. LFFSVT82E21F839T, rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura a margine del presente atto, dall'avv. Maria Grazia Carcione (C.F. CRCMGR76S46I199H, PEC [mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org](mailto:mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org), fax n. 06/697634240) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Bocca di Leone, 78;

- *ricorrente*

Contro

Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro p.t.

- *resistente*

Per l'annullamento previa sospensione

- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, in persona del Ministro p.t., del 20 dicembre 2016, prot. n. 774, notificato a mani in data 23 dicembre 2016, con il quale il sig. Loffredo è stato escluso dal concorso pubblico per titoli ed esami, a 814 posti nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del C.N.V.V.F. in quanto nei suoi confronti la Commissione medica ha espresso il seguente giudizio: "Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 06/10 - OS 06/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c 1, lettera f), punto 1";
- della documentazione sanitaria del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, della commissione medica, del 7 dicembre 2016, conosciuta a seguito di richiesta di accesso agli atti.

e ove occorra

- del decreto del Ministero dell'Interno dell'11 marzo 2008 n. 78, recante Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

Io sottoscritto Salvatore Loffredo delego a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, l'Avv. Maria Grazia Carcione del foro di Roma, conferendole ogni più ampia facoltà di legge, ivi inclusa quella di proporre motivi aggiunti.

Eleggo domicilio presso il suo studio in Roma via Bocca di Leone, 78.

Dò atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.

Presto il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili.

Firmato  
Salvatore Loffredo

Visto per l'autenticazione  
(Avv. Maria Grazia Carcione)

P.c.c.

23/2/2017-100755 A  
AGS Roma / LEGALE



- del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140;
- della graduatoria generale di merito pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1/25 del 16 luglio 2010.

### **Fatto**

1. Il sig. Loffredo ha partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 814 posti, nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco, indetto dal Ministero dell'Interno con D.M. 6 novembre 2008, n. 5140.

2. Le prove di esame di detto concorso sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla (art. 6); i candidati che si siano classificati nei primi 10.000 posti della graduatoria della prova preselettiva vengono ammessi alle fasi successive di esame, che consistono in una prova motorio-attitudinale ed un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli (art. 7).

Terminate le prove di esame e la valutazione dei titoli, la Commissione stila la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, ottenuta sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli (art. 8).

Successivamente, secondo l'ordine risultante dalla graduatoria finale, i candidati vengono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale sino alla copertura dei posti messi a concorso (art. 9).

3. Il ricorrente ha superato brillantemente tutte le suddette fasi concorsuali e pertanto è risultato idoneo nella graduatoria finale collocandosi alla posizione 3582 (graduatoria generale).

4. In data 6 e 7 dicembre 2016 il sig. Loffredo è stato chiamato dall'amministrazione resistente per l'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica ai fini dell'assunzione definitiva nei vigili del fuoco. A seguito di dette visite la commissione medica ha escluso il ricorrente dalla procedura selettiva in oggetto a causa di un deficit dell'acutezza visiva.

5. In particolare, con provvedimento del 20 dicembre 2016, prot. 774, il sig. Loffredo è stato escluso dal concorso in oggetto in quanto la suddetta Commissione medica ha

riscontrato un "Deficit dell'acutezza visiva naturale (OD 06/10 – OS 06/10). D.M. 11/03/2008, n. 78, art. 1, c 1, lettera f), punto 1".

Detto provvedimento è illegittimo. Di seguito le ragioni.

#### **Diritto**

##### **A. Eccesso di potere per erronea valutazione di presupposti di fatto. Violazione di legge.**

Il sig. Loffredo, come specificato in premessa, è stato escluso dal concorso in oggetto a seguito degli accertamenti per l'idoneità psico-fisica ed attitudinali, in quanto la Commissione medica avrebbe riscontrato nei suoi confronti un deficit della acutezza visiva pari a 6/10 nell'occhio destro e 6/10 nell'occhio sinistro.

Tale accertamento medico è errato.

Il decreto di esclusione, come riportato nella premessa in fatto, si basa sull'art. 1, comma 1, lettera f), punto 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 78. Tale norma, che determina i requisiti di idoneità fisica e psichica e le cause di non idoneità, così dispone: *"per la qualifica di vigile del fuoco, acutezza visiva naturale non inferiore a 14/10 complessivi, quale somma del visus dei due occhi, con non meno di 6/10 nell'occhio che vede meno. Non è ammessa la correzione con lenti"*.

Come risulta dalla documentazione medica allegata, il ricorrente si è sottoposto a visita medica specialistica al fine di accertare la propria capacità visiva presso una struttura pubblica.

A seguito di tale verifica risulta che il ricorrente è in possesso di visus naturale bilaterale pari a 10/10.

Dunque in detta certificazione, rilasciata da un'azienda ospedaliera pubblica, non si riscontra alcuna patologia in relazione alla capacità visiva del ricorrente. Anzi, emerge un quadro di assoluta normalità.

Il sig. Loffredo, dunque, risulta essere in possesso del visus richiesto dalla normativa suddetta ai fini del reclutamento nel corpo dei vigili del fuoco.

Ciò in evidente contrasto con la diagnosi effettuata dalla Commissione medica nel provvedimento impugnato, che ha condotto all'esclusione del ricorrente a causa di *"deficit dell'acutezza visiva naturale"*.

Dette valutazioni devono essere sottoposte ad uno stringente controllo giurisdizionale.

Si è in presenza, infatti, di accertamenti tecnici fondati su dati oggettivi.

Ne consegue che può accadere, come è accaduto nella specie, che l'amministrazione incorra in un errore tecnico di fatto nello svolgimento dell'esame e sarebbe contrario a qualunque principio di diritto ritenere che tale accertamento non possa essere sindacato.

Nel caso di specie, dalla documentazione depositata in giudizio e, in particolare, dagli esiti dello stesso esame effettuato presso una struttura pubblica sanitaria pubblica, risulta che il ricorrente non è affetto da deficit riscontrato dall'amministrazione.

Anche qualora si volesse ritenere che si è in presenza di discrezionalità tecnica, anch'essa, per giurisprudenza ormai costante, può essere sindacata quando, tra l'altro, l'amministrazione sia incorsa in errori tecnici.

Non si tratta pertanto di sostituire le valutazioni dell'amministrazione con quelle del giudice, realizzando una non consentita invasione di ambiti riservati al giudizio esclusivo dell'amministrazione, ma di correggere una valutazione che non si è attenuta al procedimento e ai criteri tecnici che, sulla base delle conoscenze scientifiche del settore, devono essere seguiti.

Sul punto, la giurisprudenza è pacifica nell'affermare che "i giudizi delle commissioni mediche non sono sottratti alla verifica da parte del giudice amministrativo in sede di legittimità, almeno quando si prospettino affetti da contraddittorietà o illogicità o irrazionalità o quando emerga una incompleta o non corretta assunzione dei fatti".

Più in particolare *"nel caso di concorso e di accertamenti sanitari deve essere temperata la regola per cui la legittimità del provvedimento amministrativo va valutata con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. In particolare, quest'ultimo può ritenersi superato qualora – a seguito di nuova verifica disposta dal Tar – siano risultati infondati i presupposti assunti originariamente a fondamento del provvedimento di esclusione dal concorso e il nuovo esito favorevole – cui l'originario ricorrente ha partecipato in virtù di misura cautelare – può costituire elemento sostitutivo/integrativo di valutazione dell'idoneità attitudinale"* (si veda, ex multis, Tar Lazio, Roma, sez. I<sup>a</sup>, 7 luglio 2010, n. 23193; Tar

Lazio, Roma, 7 giugno 2010, n. 15638; Tar Lazio, Roma, sez. I<sup>^</sup>, 3 febbraio 2009, n. 1006).

Pertanto, nel caso di specie, alla luce di dette contraddittorie valutazioni mediche, in ordine ad un requisito quale la capacità visiva, che non può essere oggetto di diverse interpretazioni, si chiede a codesto Ecc.mo Tribunale di annullare il provvedimento impugnato ovvero di disporre un nuovo accertamento, così come previsto dagli art. 19 e 66 D.lvo 104/2010, al fine di verificare definitivamente la sussistenza in capo al ricorrente dei requisiti *ex lege* per svolgere la funzione di vigile del fuoco.

### § § §

#### **B. Difetto assoluto di motivazione.**

Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo per difetto di motivazione.

Dal decreto di esclusione notificato al ricorrente non è possibile desumere le modalità e gli strumenti dei quali la Commissione si è servita nell'effettuare la misurazione in oggetto.

Per addivenire ad una valutazione attendibile circa l'acutezza visiva, secondo i manuali in materia, è necessario che questa venga misurata sia monocularmente che binocularmente con un ottotipo specifico per lontano ed uno per vicino e con l'ausilio di una paletta oclusoria per coprire l'occhio non testato.

La procedura prevede il posizionamento di una tabella a distanza opportuna ed illuminazione corretta. Si comincia con la misurazione dell'acutezza visiva dell'occhio destro coprendo con l'occlusore il sinistro. Occorre partire dalla lettura delle lettere più grandi per poi procedere con quelle più piccole. L'acutezza visiva massima è quella in cui vengono riconosciuti oltre il 50% di simboli presenti sulla riga.

Successivamente viene misurata l'acutezza visiva dell'occhio sinistro e binoculare.

Nel decreto di esclusione l'amministrazione si è limitata ad indicare in maniera apodittica la patologia riscontrata. Avrebbe dovuto, al contrario, fornire una descrizione precisa e dettagliata circa le modalità e gli strumenti dei quali si è servita nell'effettuare la visita medica.

E' evidente come tale difetto di motivazione impedisca altresì di poter sindacare l'esercizio della discrezionalità tecnica da parte del Collegio.

§ § §

### **C. Istanza di verificaione**

Riscontrata la sussistenza delle condizioni stabilite dall'art. 19, 66 e 104 c. 2 c.p.a., voglia l'ecc.mo Collegio adito, qualora ritenga di non potere accogliere il ricorso sulla base delle illegittimità sopra riportate, disporre con ordinanza giudizio di verificaione da parte di idoneo collegio di verificatori, integrato dal medico di fiducia dell'appellante, al fine di verificare l'erroneità del giudizio medico che ha comportato l'esclusione del ricorrente dal concorso in discussione. Tale accertamento appare, infatti, indispensabile per la corretta decisione della causa.

§ § §

### **D. Istanza cautelare.**

Il *fumus boni iuris* è insito nei motivi di ricorso.

Il *periculum in mora* è anch'esso *in re ipsa*.

Se venisse escluso dalla procedura concorsuale di cui è causa, il sig. Loffredo perderebbe il bene della vita a cui aspira.

E' evidente che il ricorrente abbia fatto affidamento nel concorso in oggetto.

Attualmente l'amministrazione sta continuando a scorrere la graduatoria, previa visita medica, ai fini dell'assunzione. Perciò, se il ricorrente non venisse chiamato adesso perderebbe definitivamente il bene della vita a cui aspira, ovvero quello di ottenere un posto di lavoro dopo aver superato brillantemente tutte le prove concorsuali.

### **P.Q.M.**

Voglia Codesto Ecc.mo Collegio annullare, previa sospensione, il decreto impugnato e/o disporre una verificaione come previsto dagli art. 19 e 66 D.lvo 104/2010 al fine di consentire al ricorrente la ripetizione della prova in oggetto.

Con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento di tutte le spese processuali.

Roma, 21 febbraio 2017

Avv. Maria Grazia  Arcione

RELAZIONE DI NOTIFICA

(art. 7 legge 21 gennaio 1994, n. 53)

**Rep. 188**

Ad istanza come in atti la sottoscritta Avv. Maria Grazia Carcione, autorizzata ad avvalersi della facoltà di notifica postale con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 202/2010, notifica ad ogni effetto di legge l'atto che precede:

**1) il Ministero dell'Interno**, Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile, in persona del legale rappresentante p.t. e per esso all'Avvocatura Generale dello Stato in Roma (00186), via dei Portoghesi n. 12, ivi inviandone copia che certifica conforme all'originale, a mezzo di servizio postale e con raccomandata a/r n.76761369953-0 dall'Ufficio Postale di RM/VR.

Il notificante  
(Avv. Maria Grazia Carcione)



~~**2) Rosa Avola**, via Giuseppe Spatriano n. 10, 90126, Villagrazia – Palermo, ivi inviandone copia che certifica conforme all'originale, a mezzo di servizio postale e con raccomandata a/r n.76761369954-1 dall'Ufficio Postale di RM/VR.~~

Il notificante  
(Avv. Maria Grazia Carcione)

# NOTIFICAZIONE DI ATTI GIUDIZIARI

ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53

Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati di Roma

N. 202 del 2010

Avv. MARIA GRAZIA CARCIONE  
Via Bocca di Leone, 78 - 00187 Roma  
mariagraziacarcione@ordineavvocatiroma.org

N. 188 / 1 del Registro Cronologico

Firma dell'Avvocato notificante

## AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purché trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, deve essere inviato mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Postaraccomandata

AR

100767613699530 00186

55001 00187 ROMA V.R. (RM)

1-PT041939

Posteitaliane

21.02.2017 18.33

Euro 007.95



AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO

23 FEB. 2017

AG



76761369953-0

MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI  
DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
IN PERS. DEL LEG. RAPP. P.T. E PER ESSO A

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

VIA DEI PORTOGHESI 12

(00186)

ROMA